



COMUNE DI TRAMATZA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

Via Tripoli 2 – 09070 Tramatzza - Tel. 0783 - 508001 /fax 0783 - 508030

C.F. - Partita IVA 00072010952

www.comune.tramatza.or.it - E mail: protocollo@pec.comune.tramatza.or.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 del 08-06-2020

OGGETTO:	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - Articolo 1, comma 739 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
-----------------	---

L'anno duemilaventi, addì ottodel mese di giugno alle ore 19:00 nella Sala Consiliare, in seduta Pubblica Straordinaria di Prima convocazione si è riunito il **Consiglio Comunale**, nelle persone dei Sigg.:

PIREDDA FRANCESCA	P	CARIA SABRINA	P
ORO GRAZIELLA	P	MANCA MARIANNA	P
FOGLIA LAURENT EFISIO	P	ENNA FRANCESCO	P
FOIS GIOVANNI	P	PISTIS DANILO	A
LUTZU BIANCA MARIA	P	NUSCIS GIAMPAOLO	A
FRAU GABRIELLA	P		

risultano presenti n. 9 e assenti n. 2.

La seduta è Pubblica

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4 lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267) il Vice Segretario Comunale Dott. Danilo Saba;

Presiede il **FRANCESCA PIREDDA** nella sua qualità di Sindaco;

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita alla trattazione del seguente ordine del giorno;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il sindaco introduce il punto all'o.d.g. e successivamente dà la parola alla dipendente addetta all'ufficio tributi, Rag. Michelina Piras, che provvede all'illustrazione dettagliata dell'approvando regolamento;

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (legge di bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738 provvede ad abrogare la TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti, della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VERIFICATO che, ai sensi 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

CONSIDERATO, altresì, che ai sensi del comma 741, il Comune può stabilire l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

EVIDENZIATO che al successivo comma 743 sono individuati i soggetti passivi, individuandoli

anche per particolari casistiche, quali in caso di presenza di contratto di leasing o di aree demaniali date in concessione;

ATTESO che il comma 744 conferma la quota di imposta riservata allo Stato, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo “D”, ad eccezione dei “D/10”, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, replicando quanto vigente con la vecchia IMU;

EVIDENZIATO che per la determinazione della base imponibile dell’IMU viene assunta a riferimento la rendita catastale per i fabbricati, quella dominicale per i terreni agricoli ed il valore venale per le aree fabbricabili;

VISTO che per la determinazione della base imponibile sono riproposti i coefficienti moltiplicatori già applicati alla precedente IMU;

CONSIDERATO, altresì, che per i fabbricati del gruppo “D” non ancora accatastati occorre avere a riferimento i valori contabili, in analogia alla precedente norma;

TENUTO CONTO che vengono confermati gli abbattimenti della base imponibile per le casistiche già agevolate con l’IMU previgente, come vengono confermate quasi totalmente le esenzioni già conosciute con la previgente IMU;

PRESO ATTO che l’aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo “D” che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all’1,06%, che può raggiungere il valore dell’1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all’azzeramento;

RILEVATO che la possibilità di articolare le aliquote per l’anno 2020 è analoga a quella già concessa per la previgente IMU, tenendo conto che dal 2021, i Comuni dovranno sottostare ai vincoli che verranno comunicati con il decreto del MEF, non ancora emanato;

EVIDENZIATO che, a seguito dei chiarimenti forniti dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020, la delibera di approvazione delle aliquote della “nuova” IMU, dovrà contenere l’apposito prospetto messo a disposizione sul portale del Federalismo Fiscale, compilato con le aliquote da approvare, quale parte integrante della delibera, solo a decorrere dall’anno 2021;

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I.;

VERIFICATO, in particolare, che viene fornita la facoltà di:

- a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
- b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
- c) prevedere il diritto al rimborso dell’imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
- d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all’obiettivo di ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso;
- e) stabilire l’esenzione dell’immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e*

DELIBERA DI CONSIGLIO n.7 del 08-06-2020 COMUNE DI TRAMATZA

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla “nuova” IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla legge 27 luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;

VISTO lo schema di regolamento per l'applicazione della “nuova” IMU, che avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, se correttamente inserito nel portale del MEF sopra indicato;

VISTO l'articolo 1, comma 779, della legge n. 160/2019 che recita: *“Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”;*

VISTO l'articolo 107, comma 2, del decreto legge n. 18 del 2020, convertito nella legge n. 27 del 2020 ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;

VISTO l'articolo 138, del decreto legge n. 19 maggio 2020, n. 34, che ha abrogato l'articolo 1, comma 779, della legge n. 160 del 2019, il quale fissava l'approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 giugno 2020, sicché si rende ora applicabile il regime di approvazione ordinaria, di cui all'articolo 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, che stabilisce che il termine *«per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»* e che *«i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*.

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000 e dell'articolo 3 del regolamento di contabilità;

ACQUISITO il parere favorevole del revisore dei conti, espresso ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lett. b), n. 7 del decreto legislativo n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, il regolamento per l'applicazione della “nuova” imposta municipale propria IMU, come allegato al presente atto;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.7 del 08-06-2020 COMUNE DI TRAMATZA

DI DARE ATTO CHE

- il predetto regolamento sarà applicato a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito portale del Federalismo Fiscale, conferendo efficacia alla medesima;

Infine il Consiglio comunale, stante l'urgenza di dare applicazione alle nuove disposizioni con l'approssimarsi delle scadenze per il versamento dell'imposta, con separata votazione ed esito unanime,

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

Parere Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Saverio Desogus

Parere Favorevole in ordine alla Regolarità contabile in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott. Saverio Desogus

Letto, approvato e sottoscritto.

IL Sindaco
f.to (FRANCESCA PIREDDA)

IL Vice Segretario Comunale
f.to (Dott. Danilo Saba)

Attesto che copia della presente deliberazione trovasi in pubblicazione dal 10-06-2020 al 25-06-2020 all'Albo Pretorio di questo Comune.

Tramatza li, 10-06-2020

IL Vice Segretario Comunale
f.to (Dott. Danilo Saba)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Tramatza li, 10-06-2020

IL Vice Segretario Comunale
(Dott. Danilo Saba)



COMUNE DI TRAMATZA
PROVINCIA DI ORISTANO

Regolamento

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 08.06.2020



TRIBUTI

IMU

Articolo 1, comma 739 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160
Imposta municipale propria Nuova IMU.



COMUNE DI TRAMATZA

PROVINCIA DI ORISTANO

Indice

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 Istituzione dell'imposta	4
Art. 2 Oggetto del regolamento	4
Art. 3 Oggetto d'imposta	4
Art. 4 Soggetto attivo	5
Art. 5 Soggetto passivo	5
Art. 6 Gettito della nuova IMU dei fabbricati del gruppo 0D0	5
Art. 7 Definizione di fabbricato e di area pertinenziale del medesimo	6
Art. 8 Definizione di abitazione principale e pertinenze	6
Art. 9 Unità abitative assimilate all'abitazione principale	6
Art. 10 Definizione di aree edificabili	7
Art. 11 Definizione di terreno agricolo	7
Art. 12 Determinazione della base imponibile	7
Art. 13 Base imponibile dei fabbricati di categoria catastale F e degli enti urbani	8
Art. 14 Attribuzione del mese ai fini del calcolo dell'imposta dovuta	9
Art. 15 Versamenti dell'imposta	9
Art. 16 Valore venale delle aree edificabili	10
Art. 17 Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta	10
TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI	11
Art. 18 Fattispecie con abbattimento della base imponibile	11
Art. 19 Caratteristiche dei fabbricati inagibili o inabitabili	11
Art. 20 Definizione dei fabbricati strumentali all'attività agricola	12
Art. 21 Esenzioni per i terreni agricoli	12
Art. 22 Altre esenzioni	13
Art. 23 Applicazione dell'IMU alle abitazioni principali	13
Art. 24 Imposizione dei cd beni merceö	14



COMUNE DI TRAMATZA

PROVINCIA DI ORISTANO

TITOLO III DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI	15
Art. 25 Denunce	15
Art. 26 Versamenti	15
Art. 27 Compensazioni	15
Art. 28 Differimento dei termini per i versamenti	16
Art. 29 Accertamenti ed istituti deflativi del contenzioso	16
Art. 30 Rateizzazione versamenti dell'imposta relativa all'attività di accertamento dell'imposta e ad annualità pregresse	16
Art. 31 Potenziamento dell'ufficio tributi	16
Art. 32 Attività di controllo	17
Art. 33 Rimborsi	17
Art. 34 Contenzioso	17
TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI	18
Art. 35 Norme di rinvio	18
ALLEGATO TABELLA 1 CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE	19



COMUNE DI TRAMATZA

PROVINCIA DI ORISTANO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Istituzione dell'imposta

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'articolo 1, comma 739 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è istituita la nuova imposta municipale propria IMU.
2. La nuova imposta locale sostituisce la precedente IMU e la TASI, secondo quanto indicato nella disposizione normativa di cui al comma precedente, nonché al comma 1, dell'art. 8 e al comma 9, dell'art. 9, del D.Lgs. n. 23/2011, mantenendo applicabili le disposizioni di cui all'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
3. Il presente regolamento disciplina la nuova IMU, con riferimento al Comune di Tramatzza.

Art. 2

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della nuova IMU, da applicarsi sul territorio del Comune di Tramatzza, in conformità alla potestà regolamentare generale riconosciuta ai Comuni, ad opera dell'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e modificazioni.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia di imposta municipale propria nonché dalle norme a questa applicabili, come pure le disposizioni attinenti alla gestione delle entrate tributarie dell'ente comunale.

Art. 3

Oggetto dell'imposta

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 739 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono assoggettati all'imposta di cui al presente regolamento, tutti gli immobili ubicati nel territorio del Comune di Tramatzza, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalle normative vigenti, nonché dal presente regolamento.
2. Presupposto della nuova IMU è, nel dettaglio, il possesso di fabbricati, abitazioni principali di lusso, ossia incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, anche incolti, siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa ad esclusione dei fabbricati destinati ad abitazione principale.



COMUNE DI TRAMATZA

PROVINCIA DI ORISTANO

Art. 4

Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'imposta municipale propria è il Comune avendo a riferimento gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del Comune di Tramatzza.
2. Gli immobili di proprietà del Comune o per i quali il medesimo è titolare di un altro diritto reale di godimento, non scomputano l'imposta quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.
3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, è soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.
4. Il Comune, in quanto soggetto attivo ed ente impositore, liquida, accerta e riscuote l'imposta per gli immobili individuati dal presente regolamento, la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio.

Art. 5

Soggetto passivo

1. Soggetto passivo della nuova IMU è il proprietario di immobili ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residente nel territorio dello Stato o se non ha ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercita l'attività.
2. Nel caso di assegnazione della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice, soggetto passivo è il genitore assegnatario della casa medesima; il predetto provvedimento costituisce il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
3. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
4. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
5. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, (ex art. 69, c. 1, lett. a), di cui al D.Lgs. n. 206/2005, nonché per gli immobili del condominio, il versamento della nuova IMU è effettuato da chi amministra il bene.
6. Nell'ipotesi in cui vi siano più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso.
7. La modalità di applicazione della nuova IMU, di cui al precedente comma, si applica anche per le esenzioni o le agevolazioni d'imposta.

Art. 6

Gettito della nuova IMU dei fabbricati del gruppo 0D0

1. Il gettito della nuova IMU derivante dai fabbricati accatastati nel gruppo catastale 0D0, calcolato ad aliquota standard, nella misura dello 0,76 per cento, è versata a favore dello Stato.
-



COMUNE DI TRAMATZA

PROVINCIA DI ORISTANO

2. Il Comune può aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota indicata al precedente comma, prevedendo un'entrata a proprio favore.

Art. 7

Definizione di fabbricato e di area pertinenziale del medesimo

1. Al fine dell'applicazione dell'imposta disciplinata dal presente regolamento, per **fabbricato** si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale.
2. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
3. L'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza è considerata parte integrante del fabbricato, purché accatastata unitariamente al fabbricato medesimo.
4. Il concetto di pertinenza, con riferimento all'area pertinenziale, deve essere inteso esclusivamente considerando le disposizioni urbanistiche che considerano tale le opere prive di autonoma destinazione, la cui finalità è strettamente legata all'edificio principale.

Art. 8

Definizione di abitazione principale e pertinenze

1. Per **abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
2. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
3. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Art. 9

Unità abitative assimilate all'abitazione principale

1. Sono considerate assimilate alle abitazioni principali le seguenti unità immobiliari:
 - a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
 - c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146, del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
-



COMUNE DI TRAMATZA

PROVINCIA DI ORISTANO

- d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- f) l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Art. 10

Definizione di aree edificabili

1. Per *area fabbricabile* si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
2. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'art. 1, del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, c. 3, del richiamato decreto, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvopastorale mediante l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile.
3. Su richiesta del contribuente, il Comune può attestare se un'area situata nel proprio territorio è fabbricabile.

Art. 11

Definizione di terreno agricolo

1. Per *terreno agricolo* si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

Art. 12

Determinazione della base imponibile

1. La base imponibile rappresenta il valore degli immobili, a cui deve essere applicata l'aliquota corrispondente per determinare l'imposta dovuta. Questa è costituita, per i fabbricati iscritti in catasto, dal
-



COMUNE DI TRAMATZA

PROVINCIA DI ORISTANO

prodotto fra l'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione e rivalutate del 5 per cento, ed i seguenti moltiplicatori:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

2. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita la base imponibile è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, assumendo il valore risultante dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento a cui sono applicati i coefficienti approvati con apposito decreto ministeriale.

4. Nell'ipotesi di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, che è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. n. 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

7. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, ai sensi dell'art. 3, c. 51, della legge n. 662/1996, un moltiplicatore pari a 135.

Art. 13

Base imponibile dei fabbricati di categoria catastale F e degli enti urbani

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta municipale propria o IMU o di cui al presente regolamento, gli immobili censiti nelle categorie catastali F/1 o Aree urbane o F/2 Unità collabenti o F/3 Unità in corso di costruzione o F/4 In corso di definizione o F/5 Lastrici solari, nonché gli immobili censiti al N.C.T. come "Ente Urbano" sono assimilati alle aree fabbricabili e soggetti all'imposta con le modalità previste dall'articolo 3.



COMUNE DI TRAMATZA

PROVINCIA DI ORISTANO

2. Ai fini del computo della superficie gli immobili di cui alle categorie F/1, F/2, F/3, F/4 sono considerati come terreni non edificati e sono soggetti a imposizione in base al valore venale in comune commercio attribuibile all'intero lotto ove insiste l'unità immobiliare (U.I.).
3. Per le fattispecie di cui alla categoria F/5 e "Ente Urbano" si considera imponibile l'intera superficie catastale di riferimento.
4. Gli immobili censiti nella categoria catastale F/3 riferiti a unità in corso di costruzione ad uso abitativo ove sia fissata la residenza anagrafica di nuclei familiari sono equiparati agli immobili destinati ad abitazione principale di cui all'art. 13 del presente regolamento.

Art. 14

Attribuzione del mese ai fini del calcolo dell'imposta dovuta

1. Pur considerando che a ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
2. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.
3. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

Art. 15

Versamenti dell'imposta

1. Il versamento dell'imposta annua dovuta al Comune avviene in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre; resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
2. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata va corrisposta a conguaglio, considerando le aliquote approvate per l'anno d'imposta di riferimento.
3. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI l'anno 2019, mentre in sede di saldo, l'imposta è dovuta per l'intero anno calcolando il conguaglio, sulla base delle aliquote approvate.
4. Gli enti non commerciali, di cui all'art. 7, c. 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504/1992, eseguono il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote approvate dal Comune.
5. I soggetti di cui al comma precedente, eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni



COMUNE DI TRAMATZA

PROVINCIA DI ORISTANO

presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge; in sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.

Art. 16

Valore venale delle aree edificabili

1. Stante la definizione di area edificabile di cui al precedente articolo 10, la base imponibile dell'area fabbricabile è determinata in base al valore venale, come risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque in misura non inferiore ai valori venali deliberati dalla Giunta Comunale entro il termine previsto per l'approvazione delle aliquote fissate per ciascun anno di imposizione.
2. Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, il Comune, ai sensi dell'articolo 59 lettera g) del D.Lgs n. 446/1997, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse, sulla base di specifica perizia effettuata dall'Ufficio tecnico ovvero da terzi professionisti, ovvero ancora avvalendosi dei valori determinati dall'Osservatorio immobiliare dell'Ufficio del territorio.
3. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia giurata, un valore superiore a quello deliberato. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile il valore di rettifica è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia giurata.
4. Si conferma l'assunzione della base imponibile calcolata sull'area edificabile nei casi di utilizzazione edificatoria, di demolizione di fabbricati, di interventi di ristrutturazione che abbiano comportato la variazione catastale degli stessi.
5. In deroga a quanto disposto nel precedente comma si fa luogo ad accertamento di maggior valore nel caso in cui il soggetto passivo abbia già dichiarato o definito per il medesimo anno di imposta e/o per quelli precedenti, a fini comunque fiscali, il valore dell'area in misura superiore rispetto a quello dichiarato ai fini IMU, sempreché le caratteristiche dell'area nel frattempo non abbiano subito modificazioni rilevanti agli effetti del valore commerciale.
6. Il soggetto passivo che reputi comunque opportuno dichiarare un valore inferiore a quello predeterminato, per particolari elementi che incidono negativamente sul valore dell'area, può rendere noti tali elementi all'ufficio comunale che ne effettuerà valutazione in sede di controllo.

Art. 17

Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

1. Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata nei termini di legge ed hanno efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento se inserite sul Portale del MEF entro il 14 ottobre dell'anno medesimo, con pubblicazione entro il 28 dello stesso mese.
-



COMUNE DI TRAMATZA

PROVINCIA DI ORISTANO

TITOLO II

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 18

Fattispecie con abbattimento della base imponibile

1. La base imponibile è ridotta del **50%** nei casi di:

- a) fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. n. 42/2004;
- b) fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, la cui inagibilità o inabitabilità risulta sopravvenuta e l'agevolazione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le predette condizioni; l'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, da allegare alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con cui attesta di essere in possesso della dichiarazione di inagibilità o inabitabilità, come indicato, del fabbricato redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato.
- c) unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Art. 19

Caratteristiche dei fabbricati inagibili o inabitabili

1. Ai fini della presente norma, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che, di fatto non utilizzati, presentano un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) e inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b) D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 *«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»*, ovvero che siano riconosciuti tali con provvedimento dell'Autorità sanitaria locale.

2. Costituisce indice della situazione di inagibilità o inabitabilità, ai soli fini tributari, la sussistenza di una o più delle seguenti caratteristiche:

- strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;



COMUNE DI TRAMATZA

PROVINCIA DI ORISTANO

- edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
- mancanza delle scale di accesso;
- edifici mancati di infissi o non allacciati alle opere di urbanizzazione primaria con gravi carenze igienico sanitarie.

3. Costituisce allo stesso modo indice della situazione di inagibilità o inabitabilità, ai soli fini tributari, la mancanza congiunta degli impianti elettrico, idrico e sanitario. Non è invece considerata condizione di inagibilità o inabitabilità la sola assenza dell'allacciamento elettrico ed idrico.

4. La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità, successivamente verificabile da parte del Comune.

5. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e/o con diversa destinazione, la riduzione d'imposta dovrà essere applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.

6. Il soggetto passivo d'imposta è tenuto a comunicare al Comune il venir meno delle condizioni di inagibilità o di inabitabilità, entro i termini dettati per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Art. 20

Definizione dei fabbricati strumentali all'attività agricola

1. Ai fini dell'IMU, gli immobili strumentali all'attività agro-silvo-pastorale sono quelli individuati dall'articolo 9, comma 3bis, L. n. 133/1994, come modificato in particolare dall'articolo 42bis della L. n. 222/2007.

2. A tal fine, per attività agricola deve intendersi, nel rispetto della previsione di cui all'articolo 39 D.P.R. 917/1986 (TUIR) e dell'art. 2135 codice civile, l'attività d'impresa diretta alla coltivazione del terreno ed alla silvicoltura, alla manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli, all'allevamento di animali, alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché l'attività agrituristica.

3. Costituiscono immobili rurali strumentali i fabbricati utilizzati da soggetti che svolgono attività agricola non in modo occasionale, bensì nell'ambito di un'attività di impresa, individuati catastalmente come previsto dal decreto del Ministero delle Finanze del 26 luglio 2012 in quanto risultano verificati i requisiti di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993 n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133.

Art. 21

Esenzioni per i terreni agricoli

1. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, c. 3, del richiamato decreto, indipendentemente dalla loro ubicazione;



COMUNE DI TRAMATZA

PROVINCIA DI ORISTANO

- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge n. 984/1977, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del MEF n. 9 del 14 giugno 1993.

Art. 22

Altre esenzioni

1. Sono altresì esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del D.P.R. n. 601/1973;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto il 1 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1, dell'art. 7, del D. Lgs. n. 504/1992, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del D.L. n. 1/2012 e s.m.i., nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

Art. 23

Applicazione dell'IMU alle abitazioni principali

1. L'abitazione principale, come definita al precedente articolo 8 e quelle ad essa assimilate, ai sensi del successivo articolo 9, non sono assoggette alla IMU, di cui al presente regolamento, ad eccezione di quelle iscritte in categoria catastale A/1, A/8 e A/9, come unica unità immobiliare.
 2. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, assoggettate all'IMU, sono previste le seguenti agevolazioni:
 - ó **aliquota specifica per abitazione principale**, approvata con apposita delibera del Consiglio Comunale;
 - ó **detrazione d'imposta**, nella misura di euro 200,00.
 3. Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.
 4. L'aliquota prevista per il fabbricato destinato ad abitazione principale è applicata anche alle pertinenze,
-



COMUNE DI TRAMATZA

PROVINCIA DI ORISTANO

intendendo come tali gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

5. L'agevolazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e della o delle pertinenze. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate. Sotto l'aspetto della detrazione d'imposta, non spettano ulteriori detrazioni per le pertinenze dell'abitazione principale; l'unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze.

Art. 24

Imposizione dei cd beni merceö

1. Fino all'anno 2021, i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice, fin tanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono assoggettati all'IMU, considerando un'aliquota base dello 0,1%, modificabile con apposita delibera di Consiglio Comunale, in conformità con la normativa di riferimento.



COMUNE DI TRAMATZA

PROVINCIA DI ORISTANO

TITOLO III

DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

Art. 25

Denunce

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è intervenuta la modifica, utilizzando l'apposito modello approvato con decreto ministeriale.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
3. Gli enti non commerciali, di cui al precedente art. 20, comma 1, lett. g), sono tenuti alla presentazione della dichiarazione ogni anno.
4. Nel caso in cui la dichiarazione sia erroneamente presentata a questo comune ed indirizzata ad altro Comune, la stessa viene trasmessa d'ufficio al Comune competente.
5. Nel caso in cui la dichiarazione, indirizzata a questo comune, sia stata erroneamente presentata a Comune diverso e da quest'ultimo trasmessa, la stessa si intende presentata nella data certificata dal Comune che l'ha ricevuta.

Art. 26

Versamenti

1. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
2. I versamenti dell'imposta dovuta devono essere eseguiti utilizzando il modello di delega F24, compilando la sezione relativa agli enti locali, con indicazione del codice identificativo del Comune di Tramatza, corrispondente a L321, oppure tramite apposito bollettino di conto corrente postale centralizzato.
3. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore ad euro 2,00 (due,00). Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo. In caso di più contitolari detto importo è riferito alla quota di imposta di ciascuno di essi.
4. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, il giorno del trasferimento è computato in capo al soggetto che acquisisce la proprietà. Il mese di 31 giorni si computa in capo al soggetto titolare della proprietà per almeno 16 giorni.

Art. 27

Compensazioni

1. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché sia stata presentata apposita dichiarazione o comunicazione congiunta.



COMUNE DI TRAMATZA

PROVINCIA DI ORISTANO

Art. 28

Differimento dei termini per i versamenti

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per i soggetti passivi che hanno l'obbligo di versamento del tributo solamente in favore del Comune, qualora si verifichino:

- a) gravi calamità naturali;
- b) particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione.

Art. 29

Accertamenti ed istituti deflativi del contenzioso

1. Per le annualità d'imposta 2020 e successive sono eliminate le operazioni di controllo meramente formale sulla base dei dati ed elementi dichiarati.

2. Al fine di ridurre i contrasti con i contribuenti, è adottato, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che reca disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale, nonché tutti gli altri istituti deflativi previsti dalla legislazione vigente.

Art. 30

Rateizzazione versamenti dell'imposta relativa all'attività di accertamento dell'imposta e ad annualità pregresse

1. Il contribuente destinatario di un atto di accertamento dell'imposta, in situazione di difficoltà economica, può richiedere il pagamento delle somme accertate in rate mensili di pari importo nel limite del numero massimo di rate pari a ventiquattro. A partire dalla seconda rata, sono applicati gli interessi, calcolati al tasso di interesse legale, con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata fino alla scadenza di ognuna delle rate successive.

2. La richiesta di rateizzazione può essere formulata anche dai contribuenti che intendano procedere, volontariamente, alla regolarizzazione di imposte pregresse per cui non è applicabile l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997.

3. La richiesta di rateizzazione, in entrambe le fattispecie, deve essere presentata al comune prima dell'inizio delle procedure per la riscossione coattiva e in caso di accoglimento è formalizzata con atto del funzionario responsabile del tributo.

Art. 31

Potenziamento dell'ufficio tributi

1. Una quota pari al cinque per cento del maggior gettito accertato e riscosso a seguito dell'attività di accertamento dell'imposta municipale propria è destinato al potenziamento dell'ufficio tributi.



COMUNE DI TRAMATZA

PROVINCIA DI ORISTANO

2. Ai fini del comma precedente si intende per gettito accertato e riscosso anche quello derivante dall'attività di induzione alla regolarizzazione spontanea della propria posizione tributaria e di predisposizione atti per la riscossione coattiva degli accertamenti non pagati spontaneamente.
3. Le somme di cui al comma 1 saranno rese disponibili, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'articolo 1, comma 1091, della legge n. 145/2018, successivamente all'approvazione del rendiconto di gestione in cui troveranno rappresentazione le riscossioni avvenute nel corso dell'anno concluso. Nella determinazione di tali risorse rientreranno anche quelle che saranno effettivamente riscosse solo negli anni successivi.

Art. 32

Attività di controllo

1. Il funzionario responsabile della gestione del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, anche in collaborazione con l'Agenzia delle entrate.
2. Lo stesso, verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, proponendo le soluzioni utili alla gestione dell'ufficio tributi ed al controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.

Art. 33

Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. È comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine quinquennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso; devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo.
3. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi nella misura del tasso legale su base annuale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

Art. 34

Contenzioso

1. Contro gli atti per il recupero del tributo, nonché i provvedimenti di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 31-12-1992, n. 546, che disciplina il processo tributario.
 2. Sulla somma a titolo di tributo dovuto dal contribuente a seguito di accertamento o di imposta da rimborsare, vengono calcolati interessi nella misura del tasso legale.
-



COMUNE DI TRAMATZA
PROVINCIA DI ORISTANO

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35
Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applica quanto dettato dall'art. 1, comma 739 della legge n. 160/2019, e le altre disposizioni in materia della nuova IMU.



COMUNE DI TRAMATZA
PROVINCIA DI ORISTANO

ALLEGATO TABELLA 1
CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE

MOLTIPLICATORI PER LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI =

RENDITA CATASTALE RIVALUTATA DEL 5% x MOLTIPLICATORE

CATEGORIE CATASTALI	Moltiplicatore IMU
Fabbricati residenziali (fabbricati inclusi nel gruppo catastale A, con esclusione della categoria catastale A/10 ó uffici -);	160
Fabbricati di categoria catastale A/10 (uffici)	80
Fabbricati del gruppo B (caserme, colonie, edifici pubblici, edifici del culto)	140
Fabbricati di categoria C/1 (negozi)	55
Fabbricati di categoria C/2, C/6 e C/7 (categorie relative alle pertinenze dell'abitazione principale quali garage, cantine, soffitte, posti auto)	160
Fabbricati di categoria C/3, C/4 e C/5 (fabbricati di tipo artigianale e altri fabbricati ad uso sportivo e balneare senza fini di lucro)	140
Fabbricati del gruppo D (esclusa la categoria D/5) che include le unità a destinazione speciale (edifici industriali e commerciali quali alberghi, capannoni)	65 (era 60 nel 2012)
Banche, assicurazioni (categoria D/5)	80

MOLTIPLICATORI PER DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DEI TERRENI AGRICOLI IMPONIBILI

RENDITA CATASTALE RIVALUTATA DEL 25% x MOLTIPLICATORE

TIPOLOGIA	Coefficiente IMU
Altri terreni agricoli	135



COMUNE DI TRAMATZA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

Via Tripoli 2 – 09070 Tramatzza - Tel. 0783 - 508001 /fax 0783 - 508030

C.F. - Partita IVA 00072010952

www.comune.tramatza.or.it - E mail: protocollo@pec.comune.tramatza.or.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 del 08-06-2020

OGGETTO:	APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2020
-----------------	---

L'anno duemilaventi, addì ottodel mese di giugno alle ore 19:00 nella Sala Consiliare, in seduta Pubblica Straordinaria di Prima convocazione si è riunito il **Consiglio Comunale**, nelle persone dei Sigg.:

PIREDDA FRANCESCA	P	CARIA SABRINA	P
ORO GRAZIELLA	P	MANCA MARIANNA	P
FOGLIA LAURENT EFISIO	P	ENNA FRANCESCO	P
FOIS GIOVANNI	P	PISTIS DANILO	A
LUTZU BIANCA MARIA	P	NUSCIS GIAMPAOLO	A
FRAU GABRIELLA	P		

risultano presenti n. 9 e assenti n. 2.

La seduta è Pubblica

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4 lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267) il Vice Segretario Comunale Dott. Danilo Saba;

Presiede il **FRANCESCA PIREDDA** nella sua qualità di Sindaco;

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita alla trattazione del seguente ordine del giorno;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il sindaco introduce l'o.d.g. e passa la parola alla dipendente addetta all'ufficio tributi Rag. Michelina Piras, presente alla seduta, che illustra nel dettaglio la proposta ;

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738 provvede ad abrogare la TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

RILEVATO che, lo stesso articolo 1, al comma 739, dispone che l'imposta di cui al comma 738 si applica in tutti i Comuni del territorio nazionale, ferma restando per la regione Friuli Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti;

PRESO ATTO che i presupposti, della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VERIFICATO che, ai sensi 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D" che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28, dell'art. 1, della Legge n. 208/2015.

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso, il Comune, negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756, che dispone, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, la possibilità per i Comuni di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote

DELIBERA DI CONSIGLIO n.8 del 08-06-2020 COMUNE DI TRAMATZA

deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU, inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

RIMARCATO che, il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757, formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

EVIDENZIATO che, dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la delibera di Consiglio Comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che la mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

RILEVATO che il comma 777, ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUEUTE			Tipo di immobile
Base	Massima	Minima	
0,50%	0,60%	0,00%	Abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	Fabbricati rurali strumentali
0,10%	0,25%	0,00%	"Beni merce"
0,76%	1,06%	0,00%	Terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,00%	Fabbricati gruppo "D"

0,86%	1,06%	0,00%	Altri immobili
-------	-------	-------	----------------

RITENUTO opportuno, in ragione di quanto premesso, di introdurre le seguenti misure di aliquota IMU per l'anno 2020:

- **Abitazione principale di lusso aliquota 0,30% con applicazione della detrazione di euro 200,00**
- **Fabbricati rurali strumentali aliquota 0,00%**
- **Beni merce aliquota 0,10%**
- **Terreni agricoli 0,46%**
- **Fabbricati gruppo "D" aliquota 0,76%**
- **Altri immobili aliquota 0,76%**

RILEVATO CHE

- a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;
- tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTO l'articolo 1, comma 779, della legge n. 160/2019 che recita: "*Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020*";

VISTO l'articolo 107, comma 2, del decreto legge n. 18 del 2020, convertito nella legge n. 27 del 2020 ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;

VISTO l'articolo 138, del decreto legge n. 19 maggio 2020, n. 34, che ha abrogato l'articolo 1, comma 779, della legge n. 160 del 2019, il quale fissava l'approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 giugno 2020, sicché si rende ora applicabile il regime di approvazione ordinaria, di cui all'articolo 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, che stabilisce che il termine «*per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione*» e che «*i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*».

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000 e dell'articolo 3 del regolamento di contabilità;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della “nuova” IMU, da applicare nell’anno 2020 nella misura stabilita dal seguente prospetto:

TIPOLOGIA IMMOBILI	ALIQUOTA
Abitazione principale di lusso con detrazione di euro 200,00	0,30%
Fabbricati rurali strumentali	0,00%
Beni merce	0,10%
Terreni agricoli	0,46%
Fabbricati gruppo “D”	0,76%
Altri immobili	0,76%

DI DARE ATTO CHE

- le predette aliquote troveranno applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- la presente deliberazione sarà inserita nell’apposito portale del Federalismo Fiscale, conferendo efficacia alla medesima;

Infine il Consiglio comunale, stante l’urgenza di dare applicazione alle nuove disposizioni con l’approssimarsi delle scadenze per il versamento dell’imposta, con separata votazione ed esito unanime,

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

Parere Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Saverio Desogus

Parere Favorevole in ordine alla Regolarità contabile in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott. Saverio Desogus

Letto, approvato e sottoscritto.

IL Sindaco
f.to (FRANCESCA PIREDDA)

IL Vice Segretario Comunale
f.to (Dott. Danilo Saba)

Attesto che copia della presente deliberazione trovasi in pubblicazione dal 10-06-2020 al 25-06-2020 all'Albo Pretorio di questo Comune.

Tramatza li, 10-06-2020

IL Vice Segretario Comunale
f.to (Dott. Danilo Saba)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Tramatza li, 10-06-2020

IL Vice Segretario Comunale
(Dott. Danilo Saba)



COMUNE DI TRAMATZA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

Via Tripoli 2 – 09070 Tramatzza - Tel. 0783 - 508001 /fax 0783 - 508030

C.F. - Partita IVA 00072010952

www.comune.tramatza.or.it - E mail: protocollo@pec.comune.tramatza.or.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 70 del 04-12-2019

OGGETTO:	DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE EDIFICABILI AI FINI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU - ANNO 2020
-----------------	---

L'anno duemiladiciannove addì quattro del mese di dicembre alle ore 12:00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sig.ri:

PIREDDA FRANCESCA	Sindaco	P
ORO GRAZIELLA	Vice Sindaco	P
FOIS GIOVANNI	Assessore	A
MORO MARIA SEBASTIANA	Assessore	P

risultano presenti n. 3 e assenti n. 1.

con l'assistenza del Segretario Comunale Donatella Mancosu.;

Constatato il numero legale, il Sindaco pone in discussione l'argomento iscritto all'o.d.g.,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n° 147, che istituisce l'imposta unica comunale IUC, composta dall'imposta municipale propria IMU, dal tributo sui servizi indivisibili TASI e dalla tassa sui rifiuti TARI;

Visto l'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n° 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n° 214, secondo cui "l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 504", ovvero fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del 3 settembre 2014 con la quale è stato approvato il "Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), il quale contiene la disciplina in materia di valore delle aree edificabili ai fini IMU nell'articolo 10 del Capitolo I;

Considerato che il regolamento comunale recepisce le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n° 446 autorizzando la Giunta alla determinazione periodica e per zone omogenee dei valori venali delle aree fabbricabili in comune commercio;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n° 15 del 23 febbraio 2015 con la quale erano stati determinati i valori delle aree fabbricabili ai fini IMU e TASI con decorrenza primo gennaio 2015 secondo le misure e i criteri di seguito riportati:

ZONA URBANISTICA (come definita dagli strumenti in vigore)		VALORE VENALE Per mq aree urbanizzate	VALORE VENALE Per mq aree non urbanizzate
B	Residenziale di completamento	Euro 52,00	
C1	Espansione regolamentata con P.A.	Euro 50,00	Euro 16,00
C2	Espansione da regolamentare con P.A.	Euro 50,00	Euro 14,00
D1	Artigianale – Commerciale parzialmente compromessa	Euro 30,00	
D2	Artigianale – Commerciale regolamentata con P.A.	Euro 28,00	Euro 14,00
D3	Artigianale – Commerciale da regolamentare con P.A.	Euro 28,00	Euro 12,00
G1	Servizi Generali regolamentata con P.A.	Euro 30,00	Euro 16,00
G2	Servizi Generali da regolamentare con P.A.	Euro 28,00	Euro 14,00

Richiamate inoltre le deliberazioni della Giunta comunale n° 21 del 22 aprile 2016, n° 26 del 7 marzo 2017, n° 86 del 6 dicembre 2017 e n° 89 del 7 dicembre 2018 con cui sono stati confermati i valori già stabiliti per l'anno 2015;

Considerato che nel Comune di Tramatzia, non esistono aree in zona S di proprietà privata per cui non si stabilisce alcun valore, mentre le zone C hanno identica potenzialità edificatoria, differenziandosi esclusivamente per il fatto che quasi tutte le aree in zona C1 sono già urbanizzate e che per qualunque variante assumono rilievo gli standards previsti per la zona C2; analogo discorso deve essere fatto per le zone G1 e G2 e per le zone D2 e D3, mentre non esistono aree in zona D1 non urbanizzate;

Ritenuto di dover determinare i valori ai fini IMU per l'anno 2020 confermando i valori stabiliti per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 prevedendo tipologie di abbattimento percentuali come dal seguente prospetto:

Aree soggette a limitazioni edificatorie	
Aree a destinazione residenziale Zona C2	perc.riduzione 70%
Aree a destinazione produttiva Zone D2 e D3	perc.riduzione 70%
Fasce di rispetto	
Fasce di rispetto cimiteriale	perc.riduzione 100%
Fasce di rispetto stradale	perc.riduzione 30%
Fasce di rispetto fluviale	perc.riduzione 60%

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta della presente deliberazione da parte del Responsabile dell'ufficio tecnico e del Responsabile del servizio finanziario, in applicazione dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
Con voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA

Di determinare i valori delle aree edificabili ai fini IMU per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, nella misura che segue:

ZONA URBANISTICA (come definita dagli strumenti urbanistici in vigore)		VALORE VENALE Per mq aree urbanizzate	VALORE VENALE Per mq aree non urbanizzate
B	Residenziale di completamento	Euro 52,00	
C1	Espansione regolamentata con P.A.	Euro 50,00	Euro 16,00
C2	Espansione da regolamentare con P.A.	Euro 50,00	Euro 14,00
D1	Artigianale – Commerciale parzialmente compromessa	Euro 30,00	
D2	Artigianale – Commerciale regolamentata con P.A.	Euro 28,00	Euro 14,00
D3	Artigianale – Commerciale da regolamentare con P.A.	Euro 28,00	Euro 12,00
G1	Servizi Generali regolamentata con P.A.	Euro 30,00	Euro 16,00
G2	Servizi Generali da regolamentare con P.A.	Euro 28,00	Euro 14,00

Di dare atto che:

- nel Comune di Tramatzia, non esistono aree in zona S di proprietà privata, per cui non si stabilisce alcun valore,
- le zone C hanno identica potenzialità edificatoria, differenziandosi esclusivamente per il fatto che quasi tutte le aree in zona C1 sono già urbanizzate e che per qualunque variante assumono rilievo gli standards previsti per la zona C2;

DELIBERA DI GIUNTA n.70 del 04-12-2019 COMUNE DI TRAMATZA

- non esistono aree in zona D1 non urbanizzate,
- le zone D2 e D3 hanno identica potenzialità edificatoria, differenziandosi esclusivamente per il fatto che gran parte delle aree in zona D2 sono già urbanizzate e che per qualunque variante assumono rilievo gli standards previsti per la zona D3;
- le zone G hanno identica potenzialità edificatoria, differenziandosi esclusivamente per il fatto che quasi tutte le aree in zona G1 sono già urbanizzate e che per qualunque variante assumono rilievo gli standards previsti per la zona G2;

Di approvare le seguenti tipologie di abbattimento percentuali:

Aree soggette a limitazioni edificatorie	
Aree a destinazione residenziale Zona C2	percentuale riduzione 70%
Aree a destinazione produttiva Zone D2 e D3	percentuale riduzione 70%
Fasce di rispetto	
Fasce di rispetto cimiteriale	percentuale riduzione 100%
Fasce di rispetto stradale	percentuale riduzione 30%
Fasce di rispetto fluviale	percentuale riduzione 60%

Di stabilire che i valori anzidetti troveranno applicazione dal 1° gennaio 2020.

A votazione separata ad esito unanime stante l'urgenza di darne immediata esecuzione, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del Decreto Legislativo n°267/00

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

Parere Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Geom. Emanuele Cadoni

Parere Favorevole in ordine alla Regolarità contabile in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott. Saverio Desogus

Letto, approvato e sottoscritto.

IL Sindaco
f.to (FRANCESCA PIREDDA)

IL Segretario Comunale
f.to (Donatella Mancosu)

Attesto che copia della presente deliberazione trovasi in pubblicazione dal 06-12-2019 al 21-12-2019 all'Albo Pretorio di questo Comune.

Tramatza li, 06-12-2019

IL Segretario Comunale
f.to (Donatella Mancosu)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Tramatza li, 06-12-2019

IL Segretario Comunale
(Donatella Mancosu)



COMUNE DI TRAMATZA

LA NUOVA IMU



OPUSCOLO per I CITTADINI

INFORMAZIONI IMU 2020

Presupposti della nuova IMU

Benché sia stata istituita la NUOVA IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020, ad opera della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020-2022), i presupposti della nuova entrata sono analoghi a quelli della previgente imposta, pur con qualche differenza.

Il **presupposto oggettivo** è il possesso di immobili, sempre con l'esclusione delle "abitazioni principali", non di lusso (ossia incluse in categoria catastale A/1, A/8 e A/9). Si rammenta che per possesso si intende il "**possesso qualificato**", come puntualizzato dalla Cassazione che lo ha identificato come "*il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale*" (sentenza n. 25376/2008). I diritti reali di godimento sono la proprietà degli immobili, il diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

Nel caso di **comproprietà**, ogni soggetto è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e verserà l'imposta considerando sia i presupposti soggettivi, quanto quelli oggettivi.

In particolare sono **oggetti d'imposta** gli immobili, ossia:

- i **fabbricati**, purché dotati di rendita,
- le **aree edificabili**, come individuati dagli strumenti urbanistici vigenti, tuttavia, nel caso di conduzione diretta da parte di un coltivatore diretto (CD) o di imprenditore Agricolo a titolo Principale, di cui al D.Lgs.n. 99/2004, o di società agricola, è applicata la *fictione juris* per cui l'area edificabile è equiparata al terreno agricolo,
- i **terreni agricoli**.

Si evidenzia che l'area occupata dal fabbricato e quella che ne costituisce pertinenza, intesa esclusivamente ai fini urbanistici, sono parte integrante del fabbricato, purché accatastate unitariamente. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

Per i **fabbricati accatastati nel gruppo "D"**, resta confermata la quota d'imposta riservata allo Stato, pari all'imposta risultante applicando l'aliquota nella misura del 0,76 per cento, ad eccezione dei fabbricati inclusi nella categoria "D/10" la cui imposta è tutta di competenza del Comune.

Per **abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per **pertinenze dell'abitazione principale** si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Sono considerate, altresì, abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 146/2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D. Lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- 6) l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Per **area fabbricabile** si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi.

Per **terreno agricolo** si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

E' **soggetto passivo** dell'imposta anche:

- il **genitore assegnatario** della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli,
- nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il **concessionario**,
- per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il **locatario** a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto,
- in presenza di **più soggetti passivi** con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

Il Comune è il **soggetto attivo** con riferimento alle unità immobiliari con superficie che insiste prevalentemente sul proprio territorio.

* * *

Modalità di calcolo della BASE IMPONIBILE

Per i **fabbricati accatastati**, la base imponibile è così determinata:

BASE IMPONIBILE = Rendita catastale x 1,05 x coefficiente moltiplicatore

Categoria Catastale	da applicare alla rendita	
	Rivalutazione	moltiplicatore
da A/1 a A/11 (escluso A/10)	5%	160
A/10	5%	80
da B/1 a B/8	5%	140
C/1	5%	55
C/2, C/6, C/7	5%	160
C/3, C/4, C/5	5%	140
dal D/1 a D/10 (escluso D/5)	5%	62
D/5	5%	80
terreni agricoli	25%	135

La **base imponibile** è **ridotta** nei seguenti casi:

- nella misura del 25% (imponibile al 75%) per le **abitazioni locatate a canone concordato**, di cui alla Legge n. 431/1998,
- nella misura del 50% per:
 - fabbricati inagibili o inabitabili,
 - edifici di interesse storico o artistico,
 - abitazioni (non di “lusso”) date in comodato a parenti di primo grado che le utilizzano come abitazione principale; in questo caso l’applicazione è estesa anche al coniuge superstite, in presenza di figli minori, ma occorre che il soggetto passivo possieda in Italia non più di “un’abitazione”, prima indicata come “immobile”.

Si precisa che eventuali **variazioni di rendita catastale intervenute in corso d’anno**, per interventi edilizi sul fabbricato, hanno efficacia dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell’attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del c.3 dell’art. 7 del D.L. n. 333/1992, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del MEF.

Per le **aree fabbricabili** la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Per i **terreni agricoli**, nonché quelli non coltivati, la base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, a cui è applicato il moltiplicatore 135.

Esenzioni

Sono applicabili le esenzioni di cui all’art. 1, commi 758 e 759, della Legge n. 160/2019.

ESENZIONE 2020

Ai sensi dell’art. 177, del D.L. n. 34/2020 (DECRETO RILANCIO), recante “**Esenzioni dall’imposta municipale propria-IMU per il settore turistico**”, in ragione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID 19, per l’anno 2020, non è dovuta la prima rata dell’imposta municipale propria (IMU) relativa a:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

CALCOLO dell’imposta

L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di

possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

L'imposta dovuta è determinata in base alla seguente formula:

$$\text{IMU DOVUTA} = \text{Base imponibile} \times \text{aliquota} \times \% \text{ possesso} \times \text{quota proprietà}$$

Versamenti IMU 2020

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

L'IMU deve essere versata in 2 rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, con facoltà di versamento unico al 16 giugno. La prima rata è determinata applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Per il 2020 la prima rata deve corrispondere alla metà di quanto **versato nel 2019**, a titolo di IMU, operando il conguaglio in occasione del saldo di dicembre, sulla base delle aliquote approvate per il 2020, **che il COMUNE DI TRAMATZA HA GIA' APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.8 IN DATA 8 GIUGNO 2020 CONFERMANDO LE ALIQUOTE GIA' IN VIGORE NEL 2019.**

I versamenti devono essere effettuati mediante il modello F24.

Altri adempimenti della nuova IMU

Il **termine di presentazione della dichiarazione per l'IMU del 2020 è il 30 giugno 2021**, con possibilità di trasmissione, **oltre che in forma cartacea, per via telematica**. La dichiarazione vale anche per gli anni successivi, qualora non si verificano modificazioni che incidono sull'imposta dovuta. Pertanto, se non sussistono modifiche sostanziali, sono confermate le dichiarazioni già presentate ai fini IMU.

ALIQUOTE NUOVA IMU 2020 APPROVATE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.8 IN DATA 8 GIUGNO 2020

TIPOLOGIA IMMOBILI	ALIQUOTA
Abitazione principale di lusso con detrazione di euro 200,00	0,30%
Fabbricati rurali strumentali	0,00%
Beni merce	0,10%
Terreni agricoli	0,46%
Fabbricati gruppo "D"	0,76%
Altri immobili	0,76%